



Berna, 19 febbraio 2020

Rapporto esplicativo

per la procedura di consultazione

Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA (18.029)

Indice

1 Situazione iniziale	3
1.1 Revisione della LPGA	3
1.2 Disposizioni d'esecuzione necessarie e altre modifiche di ordinanza	3
2 Panoramica delle modifiche proposte	3
2.1 Disposizioni d'esecuzione nel contesto internazionale	3
2.2 Altre modifiche di ordinanza	5
3 Commento ai singoli articoli	6
3.1 Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)	6
3.2 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)	16
3.3 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)	18
4 Ripercussioni	19
4.1 Ripercussioni per le assicurazioni sociali	19
4.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione	19
4.2.1 Ripercussioni finanziarie	19
4.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale	19
5 Entrata in vigore	20

1 Situazione iniziale

1.1 Revisione della LPGA

Il 21 giugno 2019 l'Assemblea federale ha approvato una modifica della legge federale del 6 ottobre 2000¹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (**revisione della LPGA**)². Il termine di referendum è scaduto inutilizzato. La modifica apporta adeguamenti alla LPGA e a varie leggi in materia di assicurazioni sociali.

Con la revisione della LPGA si è proceduto tra l'altro ad adeguamenti concernenti l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale e l'ottimizzazione dell'esecuzione della LPGA (p. es. nell'ambito del regresso).

L'attuazione delle nuove disposizioni legali richiede adeguamenti a livello di ordinanza.

1.2 Disposizioni d'esecuzione necessarie e altre modifiche di ordinanza

Le modifiche di legge relative all'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale comportano l'introduzione di varie disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, per la precisione nell'ordinanza dell'11 settembre 2002³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (**OPGA**) e nell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (**OAVS**).

Inoltre, considerate la giurisprudenza del Tribunale federale e la prassi organizzativa, occorre adeguare in alcuni punti anche due disposizioni in materia di regresso. A tal fine sono proposte due modifiche nell'OPGA e una, analoga, nell'ordinanza del 18 aprile 1984⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (**OPP 2**).

Infine, nel quadro di questa revisione alcuni termini dell'OPGA che corrispondono ancora al previgente diritto tutorio vengono adeguati alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti secondo il Codice civile (**CC**)⁶.

Le modifiche di ordinanza proposte, volte in parte ad attuare la revisione della LPGA e in parte ad aggiornare alcuni punti dell'OPGA, entreranno in vigore contemporaneamente alle modifiche di legge.

2 Panoramica delle modifiche proposte

2.1 Disposizioni d'esecuzione nel contesto internazionale

La Svizzera coordina le sue assicurazioni sociali con quelle degli Stati dell'UE nel quadro dell'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una

¹ RS 830.1

² FF 2019 3721; cfr. anche www.parlament.ch > numero dell'oggetto 18.029.

³ RS 830.11

⁴ RS 831.101

⁵ RS 831.441.1

⁶ RS 210

⁷ RS 0.142.112.681

parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, **ALC**).

Nel quadro dell'allegato II dell'ALC sono applicabili alla Svizzera il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004⁸, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il relativo regolamento di applicazione, ovvero il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009⁹. I due regolamenti sono applicabili dal 1° aprile 2012 nei rapporti della Svizzera con gli Stati membri dell'UE e dal 1° gennaio 2016 in quelli con gli Stati membri dell'AELS.

Sebbene questi regolamenti siano direttamente applicabili, in seguito alla modernizzazione dell'esecuzione occorrono precisazioni nel diritto nazionale.

Negli allegati del regolamento di applicazione europeo (regolamento [CE] n. 987/2009), l'elenco degli organi nazionali competenti nelle relazioni internazionali del previgente regolamento è stato infatti sostituito da un elenco elettronico pubblicamente accessibile. Queste competenze devono pertanto essere stabilite nel diritto nazionale. La LPGa riveduta (art. 75a) delega al Consiglio federale la competenza di designare a livello di ordinanza gli organi competenti in Svizzera. Occorre pertanto stabilire in particolare quali organi devono svolgere i compiti previsti in qualità di autorità competente, organismo di collegamento e istituzione competente nelle relazioni internazionali.

L'allegato II sezione B punto 22 dell'ALC prevede la sostituzione dell'attuale scambio di dati in forma cartacea tra gli Stati interessati con uno elettronico. Per rendere più semplice ed efficiente la trasmissione dei dati tra le istituzioni, sono stati elaborati documenti elettronici strutturati (SED). L'intera procedura di comunicazione tra le istituzioni nazionali in merito a casi di sicurezza sociale transfrontalieri avviene tramite questi documenti¹⁰, inviati tramite il sistema di trasmissione di dati messo a disposizione dalla Commissione europea (Electronic Exchange of Social Security Information, **EESSI**). La Svizzera, come tutti gli altri Paesi aderenti a questo sistema, deve mettere a disposizione l'infrastruttura necessaria a tal fine.

Lo scambio elettronico di dati con l'estero presuppone che tutti gli Stati predispongano almeno un punto d'accesso elettronico che consenta la trasmissione di messaggi da e verso l'estero. La LPGa riveduta (art. 75b) conferisce al Consiglio federale la competenza di designare gli organi competenti per la gestione di questo punto d'accesso. Dato che questa infrastruttura deve essere finanziata dagli utenti tramite emolumenti, a livello di ordinanza vanno precisate le relative modalità di riscossione (cfr. nuovo art. 75c LPGa).

Il passaggio allo scambio elettronico di dati richiede inoltre, a livello nazionale, un adeguamento del trattamento delle informazioni soprattutto in settori delle assicurazioni sociali che svolgono principalmente operazioni di massa. Affinché la connessione della Svizzera a EESSI funzioni, è pertanto necessario che anche a livello nazionale lo scambio dei dati necessari per l'esecuzione del coordinamento internazionale avvenga per via elettronica. A tal fine in due settori delle assicurazioni sociali sono state sviluppate applicazioni specifiche, che sono ora connesse a EESSI.

⁸ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS (RS **0.831.109.268.1**).

⁹ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS (RS **0.831.109.268.11**).

¹⁰ Cfr. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=868&langId=it> (consultato il 15 gennaio 2020).

-
- Un compito fondamentale nell'ambito del diritto di coordinamento europeo è la determinazione della *legislazione applicabile*. L'accertamento dell'assoggettamento assicurativo incombe alle casse di compensazione AVS. La piattaforma «Applicable Legislation Platform Switzerland» (**ALPS**) è finalizzata allo scambio elettronico di dati in questo settore. Il portale permette di registrare e trasmettere elettronicamente le richieste di distacco, di trattare questi casi e decidere in merito, di determinare la legislazione applicabile ai fini dell'assoggettamento assicurativo in caso di svolgimento di attività in più Stati e di rilasciare i necessari certificati.
 - Nel settore delle rendite è in corso di sviluppo l'applicazione «Swiss Web Application Pension» (**SWAP**), il cui scopo è consentire lo scambio elettronico di dati tra le casse di compensazione AVS, gli uffici AI e l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) nel quadro delle *procedure per la richiesta di rendite* tra la Svizzera e gli Stati dell'UE.

La predisposizione di tali sistemi d'informazione (al riguardo cfr. anche le disposizioni dell'art. 49a LAVS e degli art. 66 segg. LAI emanate nel quadro della revisione della LPGA) richiede basi legali chiare e sufficientemente esplicite in materia di protezione dei dati. Poiché nel diritto nazionale e nelle convenzioni internazionali di sicurezza sociale il grado di dettaglio del trattamento dei dati negli ambiti summenzionati è disciplinato in misura insufficiente, sono necessarie basi giuridiche più precise. Le nuove disposizioni proposte per l'OAVS contengono pertanto regolamentazioni in materia di diritto della protezione dei dati per i sistemi d'informazione ALPS (nel settore dell'assoggettamento assicurativo) e SWAP (per la determinazione di prestazioni).

2.2 Altre modifiche di ordinanza

Adeguamento di due disposizioni in materia di regresso

La presente revisione di ordinanza offre l'occasione di adeguare parzialmente due disposizioni sul (diritto di) regresso, un intervento reso necessario dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalla prassi organizzativa. A tal fine occorrono due adeguamenti nell'OPGA e uno, analogo, nell'OPP 2.

Il primo, derivante dal considerando 4.2.2 della decisione principale DTF 143 III 79 (pag. 90), è la sostituzione dell'espressione «creditori in solido» nell'articolo 16 OPGA. Contrariamente al tenore di questa disposizione, infatti, se più creditori partecipano al regresso, essi non costituiscono né una comunità di creditori in mano comune né una comunità di creditori in solido; in futuro essi andranno quindi considerati quale semplice pluralità di creditori parziali.

Il secondo è una precisazione necessaria nell'articolo 14 capoverso 1, secondo periodo OPGA per quanto riguarda l'organizzazione del regresso. Con il vigente articolo 14 capoverso 1 OPGA il Consiglio federale ha affidato all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) il compito di esercitare il regresso per l'AVS e l'AI in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI. Conformemente al secondo periodo, l'UFAS può conferire questo compito alle casse cantonali di compensazione, alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) o agli uffici AI. Questo non significa tuttavia che l'UFAS possa delegare *integralmente* l'esercizio del regresso, il che non corrisponderebbe nemmeno alla prassi organizzativa in uso. Nelle direttive, l'UFAS si riserva in ogni caso la possibilità di una collaborazione. Oltre che nelle direttive, la collaborazione delle casse di compensazione e degli uffici AI è definita anche tramite apposite convenzioni. Questa prassi va dunque sancita esplicitamente pure nell'ordinanza.

Adeguamento alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti

La revisione prevede anche la sostituzione, negli articoli 1 e 2 OPGA, dei termini «sottoposto a tutela» e «tutore», che corrispondono ancora alla terminologia del previgente diritto tutorio, e il loro adeguamento al vigente diritto in materia di protezione degli adulti. In futuro dovranno pertanto essere menzionate le curatele previste dal CC.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

Articoli 1 e 2

I vigenti articoli 1 e 2 stabiliscono le modalità del versamento a terzi secondo l'articolo 20 LPGA, ossia del versamento di prestazioni pecuniarie a persone diverse dal beneficiario. Tra i casi disciplinati vi è anche quello in cui il beneficiario è *sottoposto a tutela* e le prestazioni pecuniarie vanno quindi versate al *tutore*.

La terminologia dell'OPGA, che corrisponde ancora a quella del previgente diritto tutorio, va adeguata a quella del vigente diritto in materia di protezione degli adulti secondo il CC, nel quale le misure di protezione degli adulti del previgente diritto (tutela, assistenza e curatela) sono state sostituite dall'istituto giuridico della curatela. Negli articoli 390 segg. CC si distingue fondamentalmente tra quattro generi di curatela (amministrazione di sostegno, curatela di rappresentanza, curatela di cooperazione e curatela generale); la *curatela generale* è l'istituto giuridico subentrato all'interdizione¹¹.

Conformemente alle nozioni del diritto vigente, il tenore dell'articolo 1 capoverso 1 sarà pertanto adeguato affinché in caso di versamento a terzi le prestazioni vengano sempre versate al curatore (o a una persona o un'autorità da esso designata), se il beneficiario è sottoposto a *curatela generale* secondo l'articolo 398 CC.

Per contro, un nuovo capoverso 1^{bis} stabilirà che nei casi in cui sia stata istituita una curatela diversa dalla curatela generale (curatele secondo gli art. 393–396 CC), le prestazioni pecuniarie saranno versate al curatore (oppure a una persona o un'autorità da esso designata) soltanto se ciò è previsto esplicitamente da una decisione della competente autorità di protezione degli adulti o del competente tribunale.

Nell'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c viene semplicemente sostituito il termine *tutore* con *curatore*.

Nelle pertinenti direttive dell'UFAS, i necessari adeguamenti sono già stati apportati tempo addietro. Con l'adeguamento del tenore dell'OPGA nel quadro della presente revisione, anche l'ordinanza verrà aggiornata di conseguenza.

¹¹ Cfr. a questo proposito il rapporto del 29 marzo 2017 del Consiglio federale *Erste Erfahrungen mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht*, pag. 8; disponibile in tedesco e francese sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia all'indirizzo www.bj.admin.ch > Società > Progetti di legislazione in corso > Diritto in materia di minori e di adulti (*consultato il 15 gennaio 2020*).

Articolo 14

Conformemente al vigente articolo 14 capoverso 1, primo periodo OPGA, all'UFAS è affidato il compito di esercitare il regresso per l'AVS e l'AI in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI. Il secondo periodo vigente può essere interpretato nel senso che l'UFAS può delegare integralmente l'esercizio del regresso alle casse di compensazione o agli uffici AI, il che non corrisponde tuttavia all'organizzazione effettiva della procedura di regresso. Nelle direttive, l'UFAS si riserva in ogni caso la possibilità di una collaborazione. I processi civili, per esempio, sono gestiti, di norma, a livello centrale dall'UFAS. La forma organizzativa decentralizzata della procedura di regresso ha dato buoni risultati e sarà pertanto mantenuta. Oltre che nelle direttive, la collaborazione con le casse di compensazione e con gli uffici AI è definita anche tramite apposite *convenzioni*. Questa prassi va dunque sancita esplicitamente nell'ordinanza.

Articolo 16

In considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale, nell'articolo 16 occorre sostituire l'espressione «creditori in solido». Nella sua decisione principale DTF 143 III 79 del 15 dicembre 2016 (consid. 4.2.2, pag. 90), la Corte suprema ha spiegato che un'azione congiunta dei vari assicuratori sociali in qualità di creditori di regresso nei confronti del responsabile o del debitore va promossa soltanto in presenza di un'esplicita prescrizione giuridica quale quella dell'articolo 14 capoverso 2 o dell'articolo 17 OPGA. Fatta salva questa eccezione, ogni creditore può per principio far valere la propria pretesa, ma soltanto questa, indipendentemente dagli altri creditori. Un creditore deve occuparsi di rivendicare le pretese degli altri creditori soltanto in presenza di una pertinente prescrizione giuridica (p. es. quella dell'art. 14 cpv. 2 OPGA).

Pertanto, se più creditori partecipano al regresso, essi non costituiscono né una comunità di creditori in mano comune, né una comunità di creditori in solido, bensì una semplice pluralità di creditori parziali. Quest'ultima si contraddistingue per il fatto che ogni creditore avente diritto a un risarcimento può esigere dal debitore soltanto la quota della prestazione (divisibile) che gli spetta e che il debitore deve fornire una sola volta l'integralità della prestazione. Tra il debitore e ogni creditore intercorre un singolo rapporto debitorio. Pertanto occorre stralciare l'espressione «creditori in solido» utilizzata nel diritto vigente ed esprimere il fatto che i singoli creditori possono esigere soltanto la quota di regresso spettante loro.

Se del caso, la prestazione del debitore va ripartita tra i creditori in proporzione alle prestazioni congruenti che essi hanno fornito o devono fornire. A questo proposito, nella seconda parte del periodo occorre aggiungere per completezza «fornite», per chiarire che nella ripartizione vanno incluse non soltanto le prestazioni future ma anche quelle già versate.

Modifiche analoghe sono necessarie anche nell'ambito della previdenza professionale, dove, per quanto riguarda gli istituti di previdenza, l'organizzazione del regresso ricalca quella stabilita dalla LPGa e dall'OPGA. L'articolo 27e OPP 2 va pertanto adeguato di conseguenza (cfr. relativo commento).

Titolo (Capitolo 3a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale)

Nell'OPGA vanno inserite disposizioni d'esecuzione per l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale secondo gli articoli 75a–75c LPGa. Per motivi di sistematica, le nuove disposizioni d'esecuzione devono essere inserite in un nuovo capitolo dell'ordinanza. Poiché occorre mantenere anche nell'OPGA la sistematica e l'ordine della LPGa, i nuovi arti-

coli 17a segg. OPGA concernenti l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale devono precedere le altre disposizioni (Capitolo 4). Per questo motivo viene creato un nuovo capitolo 3a, suddiviso nelle sezioni «Definizione delle competenze» ed «Emolumenti».

Titolo (Sezione 1: Definizione delle competenze)

Nei rapporti tra la Svizzera e l'UE, le basi giuridiche del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono state aggiornate con effetto dal 1° aprile 2012. Ai precedenti regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72¹² sono subentrati i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009¹³. Nel quadro di questo aggiornamento, alcuni allegati sono stati trasferiti in un elenco elettronico della Commissione europea, pubblicamente accessibile. Nei suoi allegati, il nuovo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 non contiene più, in particolare, disposizioni concernenti:

- le autorità competenti (precedente allegato 1 del regolamento [CEE] n. 574/72);
- le istituzioni competenti (precedente allegato 2 del regolamento [CEE] n. 574/72);
- gli organismi di collegamento (precedente allegato 4 del regolamento [CEE] n. 574/72).

Queste disposizioni devono pertanto essere recepite in una normativa giuridica nazionale. In virtù dell'articolo 75a LPGA, il Consiglio federale ha la facoltà di disciplinare le competenze a livello di ordinanza (cfr. art. 17a–17d OPGA).

Articolo 17a (Autorità competenti nei rapporti internazionali)

Capoverso 1

Per «autorità competenti» le norme di coordinamento europee intendono i ministeri o i corrispondenti organi competenti per i sistemi di sicurezza sociale sull'intero territorio nazionale, menzionati in passato in quanto tali negli allegati dei regolamenti e ora negli elenchi elettronici. Per la Svizzera l'autorità competente per tutte le prestazioni di sicurezza sociale è l'UFAS (lett. a), fatta eccezione per le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, per le quali è competente l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, diretto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO; lett. b).

Capoverso 2

La commissione amministrativa¹⁴ per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita presso la Commissione europea, è composta da rappresentanti governativi e consiglieri tecnici di tutti gli Stati. Essa si occupa di questioni amministrative e interpretative in relazione all'applicazione delle norme di coordinamento europee, agevola l'applicazione uniforme del diritto comunitario e promuove lo scambio di esperienze e la collaborazione tra gli Stati.

¹² Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

¹³ Cfr. note a piè di pagina n. 8 e 9.

¹⁴ Art. 71 seg. del regolamento (CE) n. 883/2004.

L'UFAS rappresenta la Svizzera nelle sedute di questa commissione e nelle sue sottocommissioni (commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati¹⁵, commissione di controllo dei conti¹⁶) in qualità di osservatore; quando sono trattati temi inerenti all'assicurazione contro la disoccupazione, esso è affiancato dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Questa disposizione non comporterà il conferimento di nuove competenze né all'UFAS né all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, che svolgono già oggi i compiti in questione.

Capoverso 3

In virtù dell'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, direttamente applicabile, l'UFAS, di comune accordo con l'autorità competente di uno Stato membro dell'UE e nell'interesse di talune persone o categorie di persone, può prevedere eccezioni agli articoli 11–15, concernenti la determinazione della legislazione applicabile. Inoltre, in qualità di autorità competente, l'UFAS può concludere convenzioni di natura tecnico-amministrativa con le autorità competenti di uno Stato membro dell'UE, ad esempio circa una procedura alternativa per il rimborso di prestazioni in natura, secondo quanto previsto dall'articolo 35 paragrafo 3 del summenzionato regolamento. In virtù dell'articolo 84 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'UFAS può anche convenire integrazioni relative al recupero di contributi e alla ripetizione di prestazioni, incluso il rimborso dei costi.

Per motivi di trasparenza, queste competenze saranno recepite nella legislazione nazionale. Il denominatore comune di tutte queste convenzioni è che si tratta di normative di natura amministrativa o inerenti alla collaborazione organizzativa, la cui portata è pertanto limitata.

Articolo 17b (Organismi di collegamento)

Gli organismi di collegamento sono organi designati dall'autorità competente di uno Stato per uno o più settori delle assicurazioni sociali, che sono incaricati di rispondere a domande di vario genere e a richieste di assistenza amministrativa e, in generale, di agevolare lo scambio di informazioni a livello internazionale. Svolgono inoltre ulteriori compiti quali ad esempio l'esecuzione delle procedure di rimborso delle prestazioni in natura fornite in caso di malattia o infortunio e delle prestazioni versate in caso di disoccupazione.

La nuova disposizione stabilisce le competenze degli organismi di collegamento. Per quanto concerne le prestazioni in caso di malattia e maternità (lett. a) e le prestazioni familiari (lett. f), va rilevato quanto segue:

- In questo contesto, l'Istituzione comune LAMal viene indicata come organismo di collegamento per tutte le prestazioni in caso di malattia e maternità secondo il diritto europeo, anche per le prestazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della LAMal, quali le cure fornite all'estero o l'indennità di maternità svizzera. Per quanto riguarda le prestazioni secondo la LAMal, l'articolo 19 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie precisa già i compiti di questo organismo di collegamento.
- In merito alle prestazioni familiari, l'UFAS è l'organismo di collegamento per tutte le prestazioni familiari secondo il diritto europeo (p. es. prestazioni per i figli estere) e non soltanto per quelle che rientrano nell'ambito di applicazione delle pertinenti leggi

¹⁵ Art. 73 del regolamento (CE) n. 883/2004.

¹⁶ Art. 74 del regolamento (CE) n. 883/2004.

svizzere (legge del 24 marzo 2006¹⁷ sugli assegni familiari [LAFam] e legge federale del 20 giugno 1952¹⁸ sugli assegni familiari nell'agricoltura [LAF]).

Articolo 17c (Istituzioni competenti)

Le istituzioni competenti sono per principio gli organi che attuano le assicurazioni sociali nel proprio settore di competenza e che erano elencati in quanto tali negli allegati dei precedenti regolamenti e figurano ora negli elenchi elettronici. Si tratta di regola degli organi di assicurazione sociale (cassa, assicuratore) presso cui gli interessati sono assicurati o nei confronti dei quali possono far valere il diritto a prestazioni. In alcuni ambiti, il regolamento (CE) n. 883/2004 impone direttamente agli Stati di designare un organo preposto a un determinato compito, per esempio l'assistenza amministrativa internazionale in materia di esecuzione.

Articolo 17d (Istituzioni competenti per l'assistenza reciproca)

Le istituzioni competenti per l'assistenza reciproca sono gli organi che forniscono prestazioni in natura in caso di malattia e infortunio nel quadro dell'assistenza reciproca. Esse pagano i trattamenti di assicurati stranieri presso fornitori di prestazioni svizzeri e si fanno poi rimborsare dalla competente istituzione estera.

Articolo 17e (Organi federali competenti per l'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero)

A livello europeo, in futuro tutti gli scambi di dati sui casi di sicurezza sociale internazionali saranno effettuati esclusivamente per via elettronica (cfr. n. 2.1). A tal fine la Svizzera necessita di un'infrastruttura che permetta la ricezione e l'invio dei moduli elettronici. Secondo il nuovo articolo 75b LPGa, il Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposizione e la gestione di questa infrastruttura.

Il coordinamento della sicurezza sociale con l'UE concerne tutti i rami della sicurezza sociale, fatta eccezione per l'aiuto sociale. Tutti i settori delle assicurazioni sociali sono pertanto tenuti a passare dallo scambio di informazioni cartaceo con l'estero allo scambio elettronico di dati. Tutti gli organi federali responsabili per la gestione e la predisposizione dell'infrastruttura comune sono menzionati nella presente disposizione, vale a dire: l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per il settore malattie e infortuni, l'UCC per l'assicurazione di rendite, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione per l'assicurazione contro la disoccupazione e l'UFAS per i rimanenti settori (p. es. prestazioni familiari, determinazione della legislazione applicabile).

Titolo (Sezione 2: Emolumenti)

Conformemente al nuovo articolo 75c LPGa, l'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati deve essere finanziata dalle istituzioni di sicurezza sociale, nel rispetto del principio di causalità, tramite emolumenti calcolati in funzione della misura in cui l'infrastruttura viene utilizzata. I dettagli circa la riscossione degli emolumenti non sono precisati nella legge, che delega al Consiglio federale la competenza di stabilirli.

¹⁷ RS 836.2

¹⁸ RS 836.1

La prescrizione secondo cui l'infrastruttura va finanziata tenendo conto della misura in cui essa viene utilizzata (cfr. art. 75c cpv. 2 LPGa) può essere adempiuta innanzitutto riscuotendo gli emolumenti dagli utenti della medesima, dato che sono loro a generare le spese, e in secondo luogo calcolando gli emolumenti in funzione della misura in cui l'infrastruttura è sollecitata dai messaggi trasmessi. La misurazione del volume di utilizzo, vale a dire una rilevazione basata sul numero di messaggi trasmessi o sul relativo volume di dati, causerebbe però oneri supplementari eccessivi, ragion per cui si è deciso di stabilire la chiave di ripartizione sulla base del numero di utenti.

Articolo 17f (Principio)

Le spese per la gestione dell'infrastruttura si suddividono in spese di base e spese di utilizzo. La composizione di queste spese è precisata agli articoli 17g–17i. L'emolumento annuo è composto dalle quote delle spese di base e delle spese di utilizzo dei singoli utenti.

Articolo 17g (Spese di base)

Capoverso 1

Per lo scambio elettronico di dati è necessario un punto d'accesso elettronico («access point»). Questa *gestione tecnica dell'infrastruttura* è di competenza dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) e include, tra l'altro, la gestione del centro di calcolo, della rete, dei server e delle necessarie licenze per i software, la manutenzione e il supporto tecnico del punto d'accesso elettronico nonché la predisposizione di applicazioni supplementari per garantire il buon funzionamento dell'infrastruttura.

Dal canto suo, l'UFAS provvede alla *gestione specializzata centrale*, assicurando il supporto e l'amministrazione degli utenti, la gestione dei servizi, il controllo e la gestione dei fornitori (p. es. di software e servizi TIC) e la comunicazione con l'UE. Queste attività amministrative e il supporto operativo generano spese per il personale e d'esercizio.

Queste voci di spesa costituiscono le spese di base.

Capoverso 2

Le *spese di base* menzionate nel capoverso 1 devono essere sostenute indipendentemente dall'utilizzo effettivo dell'infrastruttura. Nel loro caso si giustifica pertanto una *ripartizione tra tutti i settori delle assicurazioni sociali*. La chiave di ripartizione sarà stabilita in funzione del numero di istituzioni (ovvero le istituzioni competenti di cui all'art. 17c e le istituzioni competenti per l'assistenza reciproca di cui all'art. 17d) preposte all'esecuzione della sicurezza sociale internazionale nei singoli settori. Maggiore è il numero di istituzioni che si occupano di casi internazionali, maggiore sarà la quota di partecipazione del loro settore alle spese di base.

Tutte le istituzioni svizzere incaricate dell'esecuzione della sicurezza sociale internazionale sono iscritte in un elenco elettronico europeo pubblicamente accessibile («Institution Repository»). Questo registro permette di stabilire il numero delle istituzioni dei vari settori, determinante per la fissazione della chiave di ripartizione. Le istituzioni che non hanno una connessione diretta a EESSI, per esempio perché hanno delegato la loro attività internazionale a un'altra istituzione di sicurezza sociale, sono comunque prese in considerazione per la ripartizione delle spese tra i settori delle assicurazioni sociali. Per il conteggio sono considerate soltanto le unità organizzative principali, ma non le filiali, le agenzie, gli uffici di pagamento ecc. figuranti nel registro. Gli assicuratori contro gli infortuni vanno registrati quali assicuratori

malattie nell'«Institution Repository», poiché nel diritto di coordinamento europeo le prestazioni in caso di infortunio non professionale sono qualificate come prestazioni in caso di malattia. Nel calcolo del numero di istituzioni del settore dell'assicurazione malattie non vengono inclusi gli assicuratori contro gli infortuni che non operano anche come assicuratori malattie.

Nell'esecuzione della sicurezza sociale internazionale assume un ruolo importante anche il settore dell'assoggettamento assicurativo. In Svizzera sono le casse di compensazione AVS, in qualità di istituzioni competenti, e l'UFAS, in qualità di organismo di collegamento, a essere responsabili per la determinazione della legislazione applicabile nei casi internazionali. Questo ambito è pertanto considerato quale settore delle assicurazioni sociali a sé stante.

Capoverso 3

Le spese di base saranno dapprima ripartite tra i settori delle assicurazioni sociali conformemente al capoverso 2. Successivamente, gli organi federali competenti riscuoteranno gli emolumenti presso le istituzioni dei rispettivi settori di competenza.

Nei casi di cui al capoverso 3 (istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali connesse al punto d'accesso elettronico tramite un'*applicazione standard*), la chiave di ripartizione sarà stabilita in base al numero di conti utente detenuti dalle singole istituzioni.

Per potersi connettere al punto d'accesso elettronico è necessaria un'applicazione. La Commissione europea ne ha sviluppata una standard, denominata RINA (Reference Implementation for a National Application), che ha messo a disposizione delle istituzioni di sicurezza sociale. Per l'utilizzo di questa applicazione standard dell'UE, alle istituzioni di sicurezza sociale sono attribuiti conti utente che permettono ai loro collaboratori di accedere all'applicazione mediante nome utente, password e altri elementi d'identificazione.

Il metodo di calcolo basato sul numero di conti utente detenuti graverà maggiormente le istituzioni che trattano un maggior numero di casi internazionali rispetto a quelle che ne trattano pochi, dato che le prime necessitano di un maggior numero di conti utente.

Capoverso 4

Le istituzioni non sono tenute a utilizzare l'applicazione standard dell'UE RINA (cfr. cpv. 3), ma hanno la possibilità di sviluppare proprie applicazioni specifiche con cui connettersi al punto d'accesso elettronico tramite un'interfaccia.

Per il settore dell'assoggettamento assicurativo è stata sviluppata un'applicazione specifica, il sistema d'informazione ALPS (cfr. anche art. 141^{quater} seg. OAVS). Le casse di compensazione AVS e l'UFAS registrano i loro dati in questo sistema, che li trasmette successivamente al punto d'accesso elettronico. L'organo responsabile per questa applicazione è l'UFAS.

Anche nel settore dell'assicurazione di rendite del 1° pilastro sarà probabilmente elaborata un'applicazione specifica (cfr. anche art. 141^{bis} seg. OAVS). Gli uffici AI e le casse di compensazione AVS forniscono all'UCC i dati necessari per l'esecuzione della sicurezza sociale internazionale direttamente tramite l'applicazione SWAP. In futuro l'UCC invierà questi dati all'estero tramite la medesima applicazione oppure un'altra applicazione interna. L'organo responsabile per questa applicazione specifica è pertanto l'UCC.

Questo capoverso chiarisce che nei settori delle assicurazioni sociali che impiegano esclusivamente proprie applicazioni specifiche non saranno riscossi emolumenti presso le istituzioni, poiché esse non sono direttamente connesse all'infrastruttura. Le spese saranno invece fatturate agli organi responsabili per queste applicazioni.

Di conseguenza, nel settore dell'assoggettamento assicurativo, che lavora *esclusivamente* con ALPS, non saranno riscossi emolumenti presso le singole istituzioni, bensì le spese saranno fatturate all'UFAS, che se le farà poi rimborsare dal Fondo AVS.

Capoverso 5

Per i settori delle assicurazioni sociali che impiegano simultaneamente l'applicazione standard dell'UE e una propria applicazione specifica, questo capoverso prevede che le spese di base a carico del settore vengano ripartite al suo interno in base al numero di istituzioni, analogamente a quanto previsto al capoverso 2.

Articolo 17h (Spese di utilizzo in caso di connessione al punto d'accesso elettronico tramite un'applicazione standard)

Capoverso 1

Oltre alle spese di base per la gestione vi sono anche *spese di utilizzo*. Questa disposizione disciplina le spese di utilizzo in caso di *connessione* delle istituzioni al punto d'accesso elettronico tramite un'*applicazione standard* (cfr. anche commento all'art. 17g cpv. 3).

La gestione dell'applicazione standard è assunta dall'UFIT.

Le spese di utilizzo constano dell'onere per la gestione dell'applicazione standard, dell'onere per la manutenzione e il supporto operativo dell'applicazione standard, dell'onere per la predisposizione di applicazioni adeguate e dell'onere per altre componenti tecniche. Queste ultime sono necessarie, per esempio, per garantire il rispetto delle prescrizioni relative ai diritti d'accesso, come nel caso delle spese fatturate dall'UFIT per i servizi eIAM, che regolano l'accesso alle applicazioni web e le proteggono da accessi non autorizzati¹⁹.

Capoverso 2

Le considerazioni relative all'articolo 17g capoverso 3 valgono analogamente per il presente capoverso.

Gli organi federali competenti per i singoli settori riscuoteranno emolumenti per le spese di utilizzo presso le istituzioni di sicurezza sociale competenti, in funzione del *numero di conti utente* da esse detenuti per l'applicazione standard dell'UE RINA.

Capoverso 3

Per principio le spese di utilizzo sono ripartite tra tutti gli utenti. Alcune componenti tecniche sono tuttavia utilizzate soltanto da una parte delle istituzioni. Il Token Vasco, per esempio, è un dispositivo per l'autenticazione a due fattori di cui necessitano esclusivamente istituzioni esterne alla Confederazione per l'accesso sicuro, mentre altri utenti dispongono già oggi di un'autenticazione a due fattori senza dispositivo particolare, per esempio tramite la smart card della Confederazione. Questo capoverso precisa che, nel rispetto del principio di causalità, le spese per tali componenti tecniche devono essere sostenute soltanto dalle istituzioni che le utilizzano effettivamente.

¹⁹ Cfr. anche www.isb.admin.ch > E-Services Bund > Zugriffsberechtigungen > eIAM (disponibile in tedesco e in francese).

Articolo 17i (Spese di utilizzo in caso di connessione al punto d'accesso elettronico tramite un'interfaccia di collegamento a un'applicazione specifica)

Capoverso 1

Le istituzioni di sicurezza sociale possono utilizzare anche una propria applicazione specifica. A tal fine sono necessari sistemi di interfaccia (*middleware*), che collegano l'applicazione specifica al punto d'accesso elettronico. In tal caso, le spese di utilizzo constano dell'onere per la gestione dell'*interfaccia*, dell'onere per la manutenzione e il supporto operativo dell'*interfaccia*, dell'onere per la predisposizione di applicazioni adeguate e dell'onere per altre componenti tecniche.

Capoverso 2

Le considerazioni relative all'articolo 17g capoverso 4 valgono analogamente per il presente capoverso. Le spese di utilizzo per i sistemi di interfaccia andranno a carico degli organi responsabili per l'applicazione specifica e non saranno quindi riscossi emolumenti presso le singole istituzioni.

Articolo 17j (Quadro tariffario)

Capoverso 1

L'emolumento annuo a carico delle singole istituzioni è composto dalle rispettive quote delle spese di base e delle spese di utilizzo. L'emolumento annuo per le spese di base a carico delle istituzioni che impiegano unicamente l'applicazione standard è calcolato dapprima in funzione della quota delle spese di base del rispettivo settore (cfr. art. 17g cpv. 2) e poi in funzione del numero di conti utente detenuti dall'istituzione in questione (cfr. art. 17g cpv. 3). L'emolumento annuo per le spese di utilizzo è calcolato in funzione del numero di conti utente detenuti e può ammontare al massimo a 8000 franchi per ogni conto utente.

Gli emolumenti possono variare in base al numero complessivo di conti utente in Svizzera e del numero di quelli detenuti da una singola istituzione. Se il numero complessivo è esiguo, le spese per ciascun conto risultano più elevate per la singola istituzione; inoltre, le istituzioni che detengono molti conti utente dovranno sostenere spese più elevate di quelle con pochi conti.

Capoverso 2

Nei settori che impiegano un'applicazione specifica il numero di conti utente è irrilevante. In questo caso la quota delle spese di base a carico del settore in questione, insieme con le spese di utilizzo per l'interfaccia, viene fatturata direttamente all'organo responsabile per l'applicazione specifica. Considerato questo quadro tariffario, l'emolumento per l'organo responsabile può ammontare al massimo a 100 000 franchi.

Articolo 17k (Modalità)

Capoverso 1

L'infrastruttura tecnica è gestita dall'UFIT, il fornitore standard di servizi informatici della Confederazione, che fattura le relative spese all'UFAS. A queste si aggiungono le spese per il personale e di amministrazione sostenute dall'UFAS (cfr. anche commento all'art. 17g cpv. 1). L'insieme di queste spese determina l'importo degli emolumenti.

Capoverso 2

Per il calcolo degli emolumenti ci si baserà sul numero di istituzioni competenti per l'esecuzione della sicurezza sociale internazionale e sul numero di conti utente detenuti dalle istituzioni per l'applicazione standard dell'UE RINA. Poiché questi valori possono variare nel tempo, per il calcolo ci si baserà sui valori rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Capoverso 3

Le istituzioni di cui all'articolo 17c, attive nell'ambito della sicurezza sociale internazionale, sono competenti per l'attività operativa. Esse necessitano dell'infrastruttura per poter inviare in futuro elettronicamente i dati che attualmente vengono trasmessi in forma cartacea. In quanto utenti dell'infrastruttura dovranno pagare gli emolumenti, che saranno fatturati loro annualmente dai competenti organi federali (UFSP, UCC, ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e UFAS).

Le istituzioni di sicurezza sociale connesse a EESSI dovranno finanziare la totalità delle spese tramite emolumenti. La connessione delle istituzioni avverrà in modo scaglionato ed è quindi probabile che solo nel 2023 tutte le istituzioni saranno connesse all'infrastruttura e le spese potranno essere interamente coperte dagli emolumenti.

Per questo periodo transitorio (2019–2022) l'UFAS ha pertanto ricevuto mezzi centrali per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi centrali TIC). Secondo quanto deciso dal Consiglio federale, l'UFAS è incaricato di riscuotere emolumenti adeguati già dalla data dell'entrata in vigore, ovvero il 1° gennaio 2021. Fino alla conclusione del processo di connessione, l'UFAS finanzia pertanto solo una parte proporzionale delle spese mediante emolumenti degli utenti già connessi, coprendo la parte rimanente tramite i mezzi centrali TIC.

Articolo 18 (Lavoro considerevole nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministrativa)

Secondo l'articolo 32 LPGa l'assistenza giudiziaria e amministrativa è prestata per principio gratuitamente, poiché si parte dal presupposto che si tratti di norma di richieste di informazioni singole e semplici. Tuttavia, una parte delle richieste presentate nell'ambito di questa assistenza costituisce più una forma di collaborazione costante dovuta a motivi organizzativi che una singola richiesta di informazioni. Il fatto di chiedere a un'altra autorità la fornitura sistematica di informazioni presentate in una forma particolare può essere ragionevole o addirittura necessario. Per questo motivo il vigente articolo 18 stabilisce che quando i dati, su richiesta dell'assicuratore, devono essere comunicati in una forma che comporta un lavoro considerevole, l'assistenza giudiziaria e amministrativa è rimborsata (lett. a). Questo deve essere esplicitamente previsto dalla legislazione di un ramo delle assicurazioni sociali (lett. b), il che è il caso ad esempio nell'AVS e nell'assicurazione contro gli infortuni (art. 27 OAVS, art. 54 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982²⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni [OAINF]).

La nuova disposizione dell'articolo 32 capoverso 3 LPGa, introdotta nel quadro della revisione della LPGa, consente a determinati organi la comunicazione dei dati necessari per l'adempimento dei loro compiti nel quadro di convenzioni internazionali e, contrariamente a quanto sancito dalle disposizioni generali sull'assistenza giudiziaria e amministrativa, le autorizza a farlo non soltanto per scritto e su specifica richiesta. Sarà pertanto possibile obbligare

²⁰ RS 832.202

determinati organi a comunicare sistematicamente informazioni. Dato che l'onere amministrativo che ne deriva deve essere indennizzato adeguatamente, bisogna autorizzare questi organi a riscuotere emolumenti, il che avviene mediante il nuovo capoverso 2 del presente articolo. Salvo disposizioni diverse di leggi speciali, essi sono retti dall'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²¹ sugli emolumenti.

Articolo 18a (Ordinanza generale sugli emolumenti)

L'ordinanza generale sugli emolumenti disciplina gli emolumenti dell'Amministrazione federale in modo da garantire una prassi uniforme in materia. Restano tuttavia possibili regolamentazioni particolari derogatorie, al fine di tenere adeguatamente conto di situazioni individuali. Le disposizioni dell'OPGA prevalgono pertanto su quelle dell'ordinanza generale sugli emolumenti, che si applica in assenza di disposizioni particolari della prima.

Articolo 18b

Il vigente articolo 18a (Disposizioni transitorie della modifica del 7 giugno 2019) diventerà l'articolo 18b.

3.2 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Titolo dopo l'articolo 141 (H^{ter}. Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali)

Nell'ambito dell'AVS è in corso lo sviluppo di due sistemi d'informazione (SWAP e ALPS; cfr. anche spiegazioni al n. 2.1). Poiché nel diritto nazionale e nelle convenzioni internazionali di sicurezza sociale il grado di dettaglio del trattamento dei dati è disciplinato in misura insufficiente, occorre introdurre nell'OAVS ulteriori regolamentazioni in materia di protezione dei dati per questi sistemi d'informazione. Tali disposizioni saranno inserite nel capo quarto «Organizzazione» dopo il capitolo H^{bis}. «Certificato di assicurazione e conto individuale» e prima del capitolo J. «Regolamento dei conti e dei pagamenti».

I. Sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali

Il titolo I contempla le disposizioni concernenti il sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali.

Nel quadro dell'introduzione dello scambio elettronico di dati tra gli Stati europei e la Svizzera (EESSI) è in corso lo sviluppo dell'applicazione SWAP. SWAP coordina lo scambio di dati necessario con gli Stati dell'UE nel quadro delle procedure di richiesta di rendite.

I dati sono registrati dalle casse di compensazione AVS o dagli uffici AI, che li trasmettono in seguito all'UCC affinché li inoltri allo Stato dell'UE interessato. I dati in questione sono registrati in SWAP e messi a disposizione dell'UCC soltanto se il caso concreto ha una dimensione internazionale.

²¹ RS 172.041.1

Articolo 141^{bis} (Scopo, competenza e registrazione dei dati)

L'articolo 141^{bis} definisce lo scopo del sistema d'informazione SWAP conformemente agli articoli 3 lettera i e 4 capoversi 3 e 4 della legge federale del 19 giugno 1992²² sulla protezione dei dati (LPD).

Nell'ambito dell'AVS e in quello dell'AI, l'UCC svolge la funzione di organismo di collegamento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009. In questa funzione assume il coordinamento con l'estero, ragion per cui è l'UCC a sviluppare il sistema d'informazione SWAP.

Le casse di compensazione AVS e gli uffici AI sono tenuti a inserire in SWAP i dati prescritti dall'allegato II dell'ALC. I dati necessari per le procedure di richiesta di rendite a livello europeo sono fissati mediante dettagliati moduli elettronici dell'UE, che sono determinanti per la Svizzera in considerazione della collaborazione al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei. Con l'obbligo di utilizzare SWAP si può tra l'altro evitare che l'impiego di soluzioni informatiche e standard differenti complichino o renda addirittura impossibile l'ulteriore trattamento dei dati da parte degli organi successivi oppure causi spese eccessive. L'UCC deve inoltrare i dati elettronici agli Stati esteri interessati. Questi scambi elettronici sono operazioni di massa, che sarebbero più complicate o addirittura impossibili se non si utilizzasse SWAP.

Articolo 141^{ter} (Trattamento dei dati)

Per principio, i dati personali possono essere trattati e comunicati soltanto se esiste una base legale che autorizza a farlo (art. 17 cpv. 1 e 19 cpv. 1 LPD). Occorre definire quali organi competenti possono trattare quali dati personali. I dati necessari per le procedure di richiesta di rendite a livello europeo sono fissati mediante dettagliati moduli elettronici dell'UE, che sono determinanti per la Svizzera in considerazione della collaborazione al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei nel quadro dell'ALC. Il presente articolo rimanda pertanto all'ALC e si limita a indicare il tipo di dati trattati e gli organi competenti per il loro trattamento.

TITOLO DOPO L'ARTICOLO 141^{ter} (II. Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo)

Il titolo II contempla le disposizioni concernenti il sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo.

Articolo 141^{quater} (Scopo, competenza e registrazione dei dati)

L'UFAS funge da organismo di collegamento per la determinazione della legislazione applicabile (cfr. art. 17b lett. g OPGA). A tal fine ha sviluppato il portale ALPS, che permette di raccogliere e scambiare in formato elettronico le informazioni necessarie. Questa applicazione web coordina la procedura per la determinazione della legislazione applicabile, permette il rilascio diretto di certificati e consente lo scambio elettronico di dati con altri Stati. Il presente articolo definisce lo scopo di questo sistema d'informazione conformemente agli articoli 3 lettera i e 4 capoversi 3 e 4 LPD.

Le casse di compensazione AVS hanno l'obbligo di utilizzare ALPS e di registrarvi determinati dati. I dati necessari per la determinazione della legislazione applicabile sono fissati me-

²² RS 235.1

diante dettagliati moduli elettronici dell'UE, che sono determinanti per la Svizzera in considerazione della sua collaborazione al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei. Con l'obbligo di utilizzare ALPS si intende evitare che l'impiego di soluzioni informatiche e standard differenti complichino o renda addirittura impossibile l'inoltro elettronico dei dati ai Paesi europei. L'UFAS inserisce nel sistema d'informazione i dati necessari per la conclusione di accordi speciali.

Articolo 141^{quinquies} (Trattamento dei dati)

L'applicazione web ALPS permette di coordinare la procedura per la determinazione della legislazione applicabile tra le persone interessate e gli organi esecutivi competenti, segnatamente i datori di lavoro, le casse di compensazione AVS e l'UFAS.

Per principio, i dati personali possono essere trattati e comunicati soltanto se esiste una base legale che autorizza a farlo (art. 17 cpv. 1 e 19 cpv. 1 LPD). Dato che in ALPS non sono trattati dati degni di particolare protezione o profili della personalità e non è previsto alcun accesso a dati di questo tipo mediante procedura di richiamo, non è necessaria una base legale. Occorre invece definire in modo sufficientemente dettagliato quali dati personali possono essere trattati da quali organi, ragion per cui il presente articolo provvede a questa precisazione. Le casse di compensazione e l'UFAS sono autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 3 lettera e LPD, mentre i datori di lavoro e gli assicurati possono soltanto inserire e consultare i dati.

3.3 Ordinanza del 18 aprile 1984²³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Articolo 27e

Dato che l'organizzazione del regresso nella previdenza professionale ricalca quella stabilita dalla LPGA e dall'OPGA, anche nell'articolo 27e OPP 2 è necessaria una modifica analoga a quella dell'articolo 16 OPGA (cfr. sopra).

Questo significa che, nel primo periodo, «azione di regresso» va sostituito con «regresso» (soltanto nella versione italiana) e che il passaggio «l'istituto e le assicurazioni costituiscono una comunità di creditori in solido» va sostituito con la perifrasi «l'istituto può esigere soltanto la propria quota di regresso». Per motivi di completezza, inoltre, nel secondo periodo occorre menzionare anche le prestazioni «fornite».

Sul piano materiale si rinvia al commento dettagliato relativo all'articolo 16 OPGA (cfr. sopra).

²³ RS 831.441.1

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per le assicurazioni sociali

L'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati sarà interamente finanziata tramite un emolumento a carico degli utenti, ossia degli organi esecutivi. L'ammontare delle spese per i singoli organi esecutivi dipenderà dalla misura in cui essi e il loro rispettivo settore delle assicurazioni sociali utilizzeranno l'infrastruttura e dal numero di conti utente di cui necessiteranno.

In base a ipotesi relative al numero di istituzioni e di conti utente, per la gestione si stimano spese annue nell'ordine di grandezza di 2,5 milioni di franchi, che comprendono le spese fatturate dall'UFIT per la gestione del punto d'accesso elettronico («access point») e la gestione dell'applicazione standard dell'UE RINA, che consente di accedere al punto d'accesso elettronico, nonché le spese per la gestione specializzata centrale sostenute dall'UFAS (cfr. n. 4.2.2).

L'entità delle spese effettive può essere stimata solo approssimativamente prima dell'attivazione dell'infrastruttura e dipenderà anche dalla stabilità e dalla performance del software. Va inoltre tenuto presente che si possono verificare fluttuazioni annue, ad esempio in seguito a nuove versioni più o meno costose messe a disposizione dall'UE, che devono essere implementate per poter continuare a garantire il funzionamento del software.

4.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione

4.2.1 Ripercussioni finanziarie

Le spese di gestione dell'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati saranno coperte dagli utenti, nel rispetto del principio di causalità, e non dalla Confederazione. La connessione degli organi avverrà in modo scaglionato; si presume che solo nel 2023 tutti gli organi saranno connessi all'infrastruttura e le spese potranno essere interamente coperte dagli emolumenti. Per il periodo transitorio (2019–2022) la Confederazione mette a disposizione mezzi centrali TIC.

4.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

La Svizzera deve mettere a disposizione l'infrastruttura tecnica necessaria per lo scambio elettronico di dati con i Paesi europei. A tal fine è necessaria una gestione specializzata centrale che garantisca il supporto e l'amministrazione degli utenti, la gestione dei servizi, il controllo e la gestione dei fornitori (p. es. di software e servizi TIC) nonché la comunicazione con l'UE. Le spese supplementari a carico dell'UFAS per il personale necessario per queste attività e il supporto da fornire agli utenti ammonteranno a circa 350 000 franchi (corrispondenti a due posti a tempo pieno). A partire dal 2023 queste spese saranno interamente coperte tramite emolumenti. Nella fase di implementazione dell'infrastruttura (2019–2022), ossia nel periodo di transizione dallo scambio di dati cartaceo a quello elettronico, queste spese saranno finanziate dalla Confederazione.

5 Entrata in vigore

Secondo la cifra III capoverso 2 della modifica del 21 giugno 2019 della LPGA, l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

Si prevede che il Consiglio federale porrà in vigore le modifiche della LPGA e quelle dell'OPGA al 1° gennaio 2021. Questa data di entrata in vigore è imperativa per quanto riguarda le disposizioni in ambito internazionale, poiché, conformemente a una decisione del Consiglio federale, l'UFAS dovrà riscuotere già dal 2021 emolumenti adeguati presso le istituzioni connesse all'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati.